SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della Gazzetta *Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 maggio 1989, n. 203.

Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;

b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;

d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Art. 2.

1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni.

2. Nel caso previsto dalla lettera *b)* dell'articolo 1, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1. I relativi provvedimenti sono adottati dai Ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.

2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Il testo dell'art. 16 è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 807/1950 reca: «Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio». Il testo del primo comma dell'art. 3 è il seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:

a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, di campagna, di cavalleria e di istruzione;

b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonché mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;

c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonché al personale militare che vi si rechi per esplicare attività di volo. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. n. 782/1985, è il seguente:

«Art. 55 *(Convenzioni e appalti)*. — Per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:

alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;

all'appalto del servizio;

alla stipula di convenzioni con esercizi privati.

L'onere relativo è a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 è riportato nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 è riportato nella nota all'art. 1

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3536):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 18 gennaio 1989.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 14 febbraio 1989, con pareri delle commissioni IV, V e XI.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 15 marzo 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1651):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 4 aprile 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 10 maggio 1989.

89G0265

LEGGE 24 maggio 1989, n. 204.

Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno gli stessi diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, è sostituito dal seguente:

«3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 4 (*Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri*). — Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere.

La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione.

I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.

Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario».

— Il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 16 (*Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario*). — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.

È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.

In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 57/1987 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 (*Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato*). — 1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'art. 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non più di 2.500 per la prima tornata, nonché la metà dei posti della dotazione aggiuntiva di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. *I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.*

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2543):

Presentato dall'on. DE JULIO ed altri il 31 marzo 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni III, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16 novembre 1988.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 25 gennaio 1989.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 2 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1581):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 1° marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 9 maggio 1989 e approvato il 10 maggio 1989.

89G0264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 587.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Bra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Bra (Cuneo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto segreteria d'azienda (triennali) . .	3
	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
operatore commerciale	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; religione; matematica generale; geografia generale ed economica; 1ª lingua estera; 2ª lingua estera; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia; educazione fisica e attività ricreativa; merceologia; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; dattilografia e tecnica della duplicazione; lingua e lettere italiane; storia; economia politica e scienza delle finanze; diritto e legislazione sociale; matematica; tecnica mercantile doganale e trasporti; tecnica del commercio internazionale; organizzazione, gestione aziendale e mercatistica; informatica e statistica aziendale.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli, e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 619.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Bra (Cuneo) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 279

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI BRA

Tre sezioni addetto segreteria d'azienda (triennale);
Un corso post-qualifica - operatore commerciale,
per complessive undici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	17
3) Insegnanti tecnico-pratici	—
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	
8) Bidelli	5
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive sessantacinque ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —	

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 588.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Bardolino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Bardolino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato alberghiero.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali per i servizi alberghieri con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)	2
addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale)	3

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue straniere; conversazione ed esercitazioni in lingue; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; amministrazione alberghiera; esercitazioni pratiche; merceologia degli alimenti; religione: educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli

studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 928.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Bardolino (Verona) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 278

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ALBERGHIERO DI BARDOLINO

Due sezioni di addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale);
Tre sezioni addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale),

per complessive quindici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	14
3) Insegnanti tecnico-pratici	8
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	2
6) Magazzinieri.	1
7) Aiutanti tecnici	3
7) Bidelli	6

Personale incaricato

9) Incarichi d'insegnamento per complessive ottantuno ore settimanali.

10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 589.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Mortara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Mortara una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'agricoltura con sezioni per:	
meccanico operatore agricolo (biennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
agrotecnico	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie scientifiche e professionali; tecnologia meccanica e disegno tecnico; esercitazioni pratiche, esercitazioni di laboratorio e sopraluoghi aziendali; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto; legislazione sociale ed agraria; lingua estera; matematica; fisica ed applicazione pratiche; scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie; agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale; economia politica, economia e statistica agraria; tecniche delle gestioni aziendali e strutture di sviluppo delle collettività agricole; tirocinio e applicazioni pratiche; religione; educazione fisica.

Art. 9

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 496.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi delle aziende agrarie.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Mortara (Pavia) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 277

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA DI MORTARA

Due sezioni meccanico operatore agricolo (biennale);
Un corso post-qualifica - agrotecnico,

per complessive sette classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	5
3) Insegnanti tecnico-pratici	4
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	1
8) Bidelli	5
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive ottantotto ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnanti tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea in medicina veterinaria, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto per il corso di laurea in medicina veterinaria alla normativa dettata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1938, n. 1652 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, rettificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 584;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto per il corso di laurea in scienze della produzione animale alla normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, rettificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 72, 73, 74, 75 e la norma transitoria, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria e l'art. 76 relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 72. — La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comprende un ciclo di studi universitari di almeno 4500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

E) IMMATRICOLAZIONE.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno, gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie. orientamenti

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Sono insegnamenti comuni del biennio propedeutico:

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1

	Annualità	Esami
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	1
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed ambriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	1
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Sono insegnamenti comuni del triennio professionale:

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Sono insegnamenti degli orientamenti:

A) Orientamento clinico:

andrologia veterinaria;
biochimica clinica veterinaria;
biomeccanica applicata;
chemioterapia veterinaria;
clinica traumatologica veterinaria;
diagnostica di laboratorio;
ematologia clinica comparata;
endocrinologia degli animali domestici;
etologia e protezione animale;
immunologia clinica veterinaria;
istopatologia;
medicina operatoria veterinaria;
micologia clinica veterinaria;
oftalmologia comparata;
oncologia veterinaria;
ortopedia veterinaria;
ostetricia veterinaria;
patologia avicunicola;
patologia bovina;
patologia degli animali da compagnia;
patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;
patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;
patologia endocrina;
patologia equina;
patologia nutrizionale e metabolica;
patologia ovina e caprina;
patologia suina;
patologia tropicale veterinaria;
podologia;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) Orientamento ispettivo:

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) Orientamento infettivistico:

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola;

immunologia clinica veterinaria;

immunopatologia;

informatica e statistica applicata alle malattie infettive;

ittiopatologia;

malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) Orientamento zootecnico:

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;

allevamento degli ovini e dei caprini;

allevamento dei bovini;

allevamento dei bufali;

allevamento dei suini;

alpicoltura e zootecnia montana;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biologia vegetale applicata;

biometria zootecnica;

coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;

dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;

ecologia;

endocrinologia degli animali domestici;

elicicoltura;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia e protezione animale;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;

foraggicoltura e conservazione dei foraggi;

idrobiologia e piscicoltura;

igiene zootecnica;

igiene degli alimenti e delle produzioni animali;

igiene ed edilizia zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

informatica applicata alle produzioni animali e statistica;

legislazione zootecnica e mangimistica;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

produzione ed igiene del latte;

tecnica mangimistica;

tecnologia delle carni;

— 16 —

tecnologia dei prodotti lattiero caseari;
tossicologia applicata alle produzioni animali;
valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;
zoocolture;
zootecnica tropicale e sub tropicale.

E) Orientamento biopatologico generale e sperimentale:

acquacoltura;
anatomia aviare;
anatomia comparata;
biochimica applicata;
biochimica comparata;
biochimica zootecnica;
biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;
biologia molecolare;
biologia vegetale applicata;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica delle acque;
chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endocrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;
genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemeiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

Art. 73. — Agli effetti degli esami di profitto sono da considerarsi materie propedeutiche entro il primo biennio:

a) la fisica e la biomatematica nonché la chimica e la chimica propedeutica alla biochimica nei confronti della biochimica, mentre quest'ultima lo è, a sua volta, nei confronti della fisiologia veterinaria, etologia e protezione animale I e II;

b) la zoologia generale e speciale veterinaria nonché la botanica veterinaria nei confronti della microbiologia ed immunologia veterinaria;

c) l'istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria nei confronti dell'anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e della anatomia topografica veterinaria, quest'ultime a propria volta propedeutiche rispetto alla fisiologia veterinaria, etologia e protezione animale I e II.

Per quanto concerne il triennio professionale sono da considerarsi materie propedeutiche:

a) la patologia generale veterinaria rispetto alla farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria nonché rispetto all'anatomia patologica veterinaria I e II;

b) la farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria rispetto alla tossicologia;

c) la parassitologia veterinaria e le malattie parassitarie degli animali domestici rispetto all'anatomia patologica veterinaria I e II;

d) la zootecnica I: valutazione morfo-funzionale degli animali, etnologia, igiene ed etologia zootecnica rispetto alla zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale;

e) la zootecnica II; genetica, allevamento e produzione animale nonché la tossicologia rispetto alla nutrizione e alimentazione animale;

f) la medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale nonché la tossicologia rispetto all'ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e dei lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

g) la tossicologia e l'anatomia patologica veterinaria I e II rispetto alla patologia medica veterinaria;

h) l'anatomia patologica veterinaria I e II rispetto alla patologia chirurgica veterinaria, rispetto alla patologia della riproduzione e fecondazione artificiale e rispetto alle malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II;

i) la patologia medica veterinaria e la patologia chirurgica veterinaria rispetto alla propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica ed alla propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica;

l) la propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e la propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica rispetto alla radiologia veterinaria e medicina nucleare;

m) la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

n) le malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, la radiologia veterinaria e medicina nucleare nonché la farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria rispetto alla clinica medica veterinaria ed alla terapia medica veterinaria nonché rispetto alla clinica chirurgica veterinaria ed alla anestesiologia veterinaria e rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

o) le malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II rispetto alla patologia aviare;

p) la ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I ed i lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, nonché la propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica, la propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica e la patologia aviare rispetto alla ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II ed all'igiene e tecnologia alimentare.

Art. 74. — Per gli studenti che provengono da altre facoltà e corsi di laurea il consiglio di corso di laurea stabilisce caso per caso, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili rispetto al numero massimo indicato dalla facoltà, l'anno di corso cui gli stessi possono essere ammessi, con la eventuale convalida di frequenza e di esami, dopo aver valutato l'equipollenze e l'affinità dei rispettivi corsi con quelli previsti dallo statuto della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento concordato con un docente della facoltà. Il tirocinio pratico semestrale, indispensabile per accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, viene effettuato dopo il conseguimento della laurea e si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico, secondo il calendario e le modalità indicate dalla facoltà.

LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

Art. 75. — Durata del corso di studi: cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Il corso di laurea si articola in insegnamenti obbligatori fondamentali ed in insegnamenti complementari raggruppati in «orientamenti» stabiliti nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati.

Gli insegnamenti obbligatori fondamentali sono i seguenti:

1) agronomia generale e coltivazioni;
2) anatomia degli animali domestici;
3) avicoltura;
4) biochimica;
5) biomatematica;
6) botanica;
7) chimica;
8) coltivazione e conservazione dei foraggi;
9) costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;
10) economia e politica agraria;
10,5) elementi di fisica (semestrale);
11,5) estimo ed amministrazione delle imprese agrozootecniche;
12,5) fisiologia degli animali domestici;
13,5) fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
14,5) genetica;
15,5) igiene veterinaria;
16,5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
17,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
18) meccanizzazione ed impiantistica zootecnica (semestrale);
19) microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;
20) miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
21) nutrizione ed alimentazione animale;
22) patologia generale comparata;
22,5) valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica (semestrale;
23,5) zooeconomia;
24) zoologia (semestrale);
25) zootecnica speciale I;
26) zootecnica speciale II.

Le discipline sopraindicate, con la vincolante autorizzazione del consiglio di corso di laurea, possono essere sostituite, in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati ed afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

Agli effetti degli esami di profitto sono da considerarsi materie propedeutiche:

A) Zoologia nei confronti dell'anatomia degli animali domestici e questa, a sua volta, della fisiologia degli animali domestici.

B) Chimica ed elementi di fisica nei confronti della biochimica che, a sua volta è propedeutica alla fisiologia degli animali domestici e alla genetica.

C) Biomatematica nei confronti di genetica e di istituzioni di economia e statistica agraria e questa, a sua volta, di economia e politica agraria.

D) Botanica e biochimica nei confronti dell'agronomia generale e coltivazioni.

E) Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali nei confronti della patologia generale comparata e quest'ultima, a sua volta, nei confronti dell'igiene veterinaria e della nutrizione ed alimentazione animale e della fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale.

F) Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica nei confronti di nutrizione ed alimentazione animale e del miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica, a loro volta, propedeutici nei confronti di avicoltura e zootecnica speciale I e II.

G) La meccanizzazione ed impiantistica zootecnica nei confronti della coltivazione e conservazione dei foraggi e delle costruzioni zootecniche ed elementi di topografia.

H) L'igiene veterinaria e la zootecnica speciale I e II nei confronti delle industrie alimentari dei prodotti di origine animale.

Il completamento della carriera didattica dello studente è legato alla scelta di un «orientamento» fra quelli predisposti annualmente dalla facoltà e definito da un gruppo di discipline complementari il cui numero concorra al raggiungimento di complessive trentuno annualità.

La facoltà nel predisporre gli orientamenti motiverà, di volta in volta, l'ampiezza di svolgimento dei corsi.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto della sua iscrizione al terzo anno.

È ammesso il cambiamento di orientamento con vincolo di sostenere gli esami nelle materie complementari attinenti il nuovo orientamento scelto; il passaggio al nuovo orientamento sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di corso di laurea.

Gli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono i seguenti:

acquacoltura;

agronomia montana;

agronomia tropicale e sub-tropicale;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole, ed altri):

allevamenti ovi-caprini;

alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna);

analisi dei sistemi agro zootecnici;

anatomia e fisiologia delle specie ittiche;

apicoltura;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale;

aridocoltura;

biochimica applicata;

biofisica;

biologia generale;

biologia molecolare;

biometria zootecnica;

biotecnologie agrozootecniche;

botanica sistematica;

chimica analitica e strumentale;

chimica generale ed inorganica;

chimica lattiero-casearia;

chimica organica;

citogenetica zootecnica;

coltivazioni arboree;

commercio internazionale dei prodotti agricoli;

coniglicoltura;

controllo sanitario dei prodotti animali;

cooperazione e associazionismo in agricoltura;

dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali;

diritto agro-zootecnico;

ecologia zootecnica;

economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura;

economia del mercato dei prodotti zootecnici:

economia della produzione ittica;

edilizia zootecnica;

elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria;

elementi di patologia aviare;

elementi di patologia bovina;

elementi di patologia ovi-caprina;

elementi di patologia suina;

endocrinologia degli animali;

entomologia e aracnologia veterinaria;

ergotecnica ed infortunistica;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia zootecnica;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

foraggicoltura intensiva;

foraggicoltura mediterranea;

fisioclimatologia zootecnica;

fisiologia degli animali domestici;

fisiopatologia della nutrizione animale;

genetica quantitativa;

idrologia ai fini ittici;

idronomia ittica;

igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

igiene delle carni e dei prodotti derivati;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

igiène e profilassi degli allevamenti ittici;
igiene zootecnica;
immunologia;
immunogenetica zootecnica;
impiantistica ittica;
informatica applicata ai sistemi zootecnici;
istituzioni di entomologia agraria;
istituzioni di patologia vegetale;
itticoltura intensiva;
legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua russa;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
lotta alle malerbe;
malattie parassitarie;
meccanica agraria;
metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura;
metodologia statistica e sperimentale;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
microbiologia dell'apparato digerente degli animali;
microbiologia delle acque;
microbiologia lattiero-casearia;
microbiologia veterinaria;
molluschicoltura e crostaceicoltura;
organizzazione e gestione delle industrie zootecniche;
organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche;
parassitologia veterinaria;
pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali;
politica agraria della Comunità economica europea;
produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti;
progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale;
residui ed additivi alimentari;
ricerche di mercato in agricoltura;
storia dell'agricoltura e delle produzioni animale;
struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici;
tecnica agronomica dell'irrigazione;
tecnica della conservazione dei foraggi;
tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura;
tecnica mangimistica;
tecniche della conservazione dei prodotti animali;
tecnologia dei prodotti agricoli;
tecnologia dei prodotti avicoli;
tecnologia dei prodotti ittici;
tecnologia dei sottoprodotti di origine animale;
tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali;
tecnologia delle carni e dei prodotti derivati;
tecnologia delle produzioni bovine;
tecnologia delle produzioni equine;
tecnologia delle produzioni suine;
tecnologia lattiero-casearia;
tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi);
tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici;
tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici;
tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico;
tecnopatie degli allevamenti intensivi;
tossicologia alimentare;
trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque;
vallicoltura;
valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti;
zooinformatica gestionale;
zootecnica montana;
zootecnica tropicale e sub-tropicale.

Gli insegnamenti oltre alle lezioni comprendono esercitazioni e, per le discipline professionali, possono essere integrate da visite di istruzione e tirocini.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno insegnamenti annuali o equivalenti (due insegnamenti semestrali equivalgono ad uno annuale), aver elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originale su argomento pertinente ad uno degli insegnamenti seguiti ad avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà od aziende, enti ed istituzioni riconosciute dalla facoltà.

Prima della presentazione della tesi di laurea lo studente sarà sottoposto all'accertamento di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dal consiglio di corso di laurea, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da tenersi con docenti dell'area disciplinare alla quale la tesi stessa è attinente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di «dottore in scienze della produzione animale».

Per gli studenti che provengono da altre facoltà e corsi di laurea, il consiglio di corso di laurea stabilisce caso per caso, l'anno di corso cui gli stessi possono essere ammessi, con la eventuale canvalida di frequenza e di esami, dopo aver valutato l'equipollenza e l'affinità dei rispettivi corsi con quelli previsti dallo statuto della facoltà.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 336

89A2287

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 maggio 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Colli Imolesi» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione ed autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Colli Imolesi», per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Emilia-Romagna;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Colli Imolesi», per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola «Colli Imolesi».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma comprende i seguenti comuni ricadenti in provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casal Fiumanese per l'intero territorio nonché Imola, Dozza e Castel S. Pietro per l'intero territorio nonché Imola, Dozza e Castel S. Pietro per il territorio limitato a valle dalla via Emilia.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Colli Imolesi» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A2311

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 maggio 1989.

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione e di intervento dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il secondo semestre 1987 e primo e secondo semestre 1988, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che reca norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dai terremoti del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Visto l'art. 13-*bis* della legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la deliberazione 23 febbraio 1989, adottata, con urgenza, dal comitato esecutivo del C.E.R., ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da ratificare da parte del comitato per l'edilizia residenziale, con la quale è stato determinato, in applicazione del decreto ministeriale 24 aprile 1982, n. 1660, il «costo di intervento» per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, per il secondo semestre del 1987 e primo e secondo semestre del 1988 è così articolato:

secondo semestre 1987:

costo di costruzione L. 491.000 al mq, con le maggiorazioni consentite;

costo di intervento L. 687.000 al mq;

primo semestre 1988:

costo di costruzione L. 502.000 al mq, con le maggiorazioni consentite;

costo di intervento L. 703.000 al mq;

secondo semestre 1988:

costo di costruzione L. 514.000 al mq, con le maggiorazioni consentite;

costo di intervento L. 720.000 al mq;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3-*bis*, sesto comma, n. 4, della legge 27 marzo 1987, n. 120, per la riparazione e la ricostruzione degli alloggi di proprietà privata nella Valle del Belice, è determinato il limite massimo del «costo di intervento» per il secondo semestre del 1987 e primo e secondo semestre del 1988 così articolato:

secondo semestre 1987:
costo di costruzione L. 491.000 al mq;
costo di intervento L. 687.000 al mq;

primo semestre 1988:
costo di costruzione L. 502.000 al mq;
costo di intervento L. 703.000 al mq;

secondo semestre 1988:
costo di costruzione L. 514.000 al mq;
costo di intervento L. 720.000 al mq.

Art. 2.

Agli anzidetti limiti massimi del costo di costruzione di cui all'art. 1, è consentita la maggiorazione sino al 25% quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche o costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalla regione di cui alla lettera *e)* dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 marzo 1981, n. 90.

Roma, addì 4 maggio 1989

Il Ministro: FERRI

89A2326

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 maggio 1989.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 10 maggio 1988, recante disposizioni sull'ammissione alla verificazione metrica a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, e 22 agosto 1972, n. 622;

Visti gli articoli 6 e 7 del precitato regolamento, concernenti le procedure per l'ammissibilità alla verificazione metrica degli strumenti di modello nuovo o modificato rispetto ad un altro già approvato;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988, recante disposizioni sulla ammissione alla verificazione metrica a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici;

Considerato che le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del citato regolamento comportano lunghi tempi tecnici che penalizzano la tempestiva immissione sul mercato di strumenti metrici avvalentisi dei progressi dell'innovazione tecnologica, ed in particolare di quella informatica;

Rilevato che i criteri adottati dall'O.I.M.L. (Organizzazione internazionale di metrologia legale) prevedono la riduzione delle prove sperimentali che l'ufficio metrologico competente deve effettuare sugli esemplari rappresentativi della produzione prevista, allorché il fabbricante abbia presentato un valido rapporto sulle prove eseguite a sua cura;

Considerato che le prove sperimentali che l'Ufficio centrale metrico deve eseguire possono essere omesse qualora quelle descritte nel rapporto del fabbricante siano state eseguite in presenza di ispettore metrico dell'ufficio metrico provinciale dove ha sede il laboratorio per le prove;

Ritenuta la necessità di aggiornare secondò i criteri di cui sopra le procedure per l'ammissibilità di strumenti metrici di modello nuovo o modificato alla verificazione metrica, integrando e modificando opportunamente il citato decreto ministeriale 10 maggio 1988;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 23 febbraio 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1 del decreto ministeriale 10 maggio 1988 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande devono essere corredate, oltre che dalla documentazionee indicata nella circolare ministeriale 12 luglio 1985, n. 48/342263, di quella elencata nell'allegato III, nonché di dichiarazione dell'ufficio provinciale metrico competente ai sensi del comma 1 dalla quale risulti che almeno un esemplare degli strumenti da approvare è stato depositato nei suoi locali, oppure, purché convenientemente protetto con bolli atti ad evitare possibili interventi modificativi, in un altro luogo idoneo designato dallo stesso ufficio per essere a disposizione del Ministero per l'esame tecnico e le relative prove sperimentali. Tutta la documentazione da presentare insieme alle domande e le domande medesime devono essere prodotte in duplice copia. Nel caso di domanda concernente strumento di modello modificato rispetto ad altro già approvato la documentazione da allegare sarà limitata a quella atta ad evidenziare le varianti apportate, per le quali sarà prodotto apposito distinto elenco».

Art. 2.

1. Nel decreto ministeriale 10 maggio 1988 dopo l'art. 1 sono aggiunti gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* riportati rispettivamente nei commi 2 e 3 seguenti.

2. «Art. 1-*bis* (*Provvedimento di ammissione alla verificazione metrica*). — 1. Il provvedimento ministeriale di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di modello nuovo, o modificato rispetto ad altro già approvato, è emanato a seguito di accertamento delle proprietà metrologiche dell'esemplare di cui all'art. 1, comma 3, e degli altri eventuali esemplari rivelatisi necessari per una idonea valutazione della produzione di cui tali esemplari sono rappresentativi.

2. Il provvedimento di ammissione reca, oltre ai dati che devono figurare nelle iscrizioni regolamentari da riportare sullo strumento approvato a termini delle norme vigenti, i dati identificativi e gli elementi seguenti, in quanto applicabili, da integrare eventualmente con gli altri ritenuti necessari:

il tipo dello strumento;

le apparecchiature e i dispositivi associati o associabili;

l'uso cui è destinato;

l'obbligo da parte del fabbricante e dell'utente di mettere a disposizione degli ispettori metrici, in sede di verificazione prima e periodica, di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza, il manuale d'uso e di manutenzione dello strumento, conforme a quello presentato all'Ufficio centrale metrico e dallo stesso debitamente vistato per approvazione;

le condizioni alle quali è autorizzata l'ammissione.

3. Gli allegati del provvedimento di ammissione devono contenere, in quanto applicabili:

una breve descrizione tecnica dello strumento;

una breve descrizione del funzionamento;

una sintetica descrizione delle funzioni svolte;

una vista generale dello strumento insieme alle viste degli eventuali dispositivi periferici;

fotografie atte ad identificare tutti i principali componenti;

lo schema di funzionamento, quello a blocchi e ogni altro disegno necessario per la rappresentazione delle caratteristiche dei dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici, aventi rilevanza funzionale o metrologica;

le modalità, gli accertamenti e le prove da eseguire nelle verificazioni prima e periodica, e negli altri controlli metrologici;

il piano di legalizzazione».

3. «Art. 1-*ter* (*Prove per l'ammissione alla verificazione metrica*). — 1. Le prove destinate ad accertare le proprietà metrologiche preliminarmente all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 1-*bis* sono effettuate dagli ispettori metrici dell'Ufficio centrale metrico presso i laboratori dello stesso Ufficio, oppure per prove speciali, presso idonei laboratori concordati col richiedente.

2. Qualora lo strumento da ammettere alla verificazione sia dotato di dispositivo trasduttore della grandezza misurata, già applicato in altri strumenti regolarmente ammessi, le prove di cui al comma precedente possono:

a) essere omesse, a condizione che quelle descritte nel rapporto di cui al punto 2 dell'allegato III siano state eseguite in presenza di ispettore metrico dell'ufficio provinciale metrico nella cui giurisdizione ha sede il laboratorio indicato nel rapporto, e tale rapporto risulti vistato, per certificazione dei risultati in esso riportati, dall'ispettore medesimo;

b) essere ridotte, se le prove indicate nel rapporto siano state eseguite presso laboratori del fabbricante dello strumento o di blocchi funzionali facenti parte della catena di misura dello strumento medesimo. Le prove devono risultare eseguite sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio, il quale deve essere installato nel territorio nazionale e, da apposita dichiarazione del proprietario, deve risultare disponibile per l'esecuzione di non preannunciati controlli sugli strumenti ammessi sulla base delle predette prove, ai fini della verifica della compatibilità dei risultati di tali controlli con quelli dichiarati nel rapporto.

3. Per l'accettazione totale o parziale delle prove nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, i relativi laboratori devono essere riconosciuti idonei dall'Ufficio centrale metrico a seguito di verifica, nella fase istruttoria della domanda, della loro valenza metrologica. La verifica è effettuata, secondo i casi, mediante sopralluogo, o sulla base della documentazione allegata alla domanda di ammissione. Le spese del predetto sopralluogo, come quelle relative ai controlli del comma 2, sono a carico della ditta richiedente».

Art. 3.

1. Al decreto ministeriale 10 maggio 1988 è aggiunto l'allegato III, quale riportato nell'allegato del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

Allegato III

DOCUMENTI DA PRODURRE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3

1. Tabella con l'elenco dei dati e degli elementi che in applicazione dell'art. 1-*bis*, comma 2, devono essere specificati nel provvedimento di ammissione.

2. Le descrizioni, gli schemi, i disegni e quanto altro deve essere riportato negli allegati di cui all'art. 1-*bis*, comma 3.

3. Rapporto analitico delle prove effettuate a cura della ditta richiedente, e dei risultati ottenuti sull'esemplare depositato a termini dell'art. 1, comma 3. Le prove devono documentare le proprietà metrologiche della produzione prevista e, nei casi di deposito di più esemplari, devono essere eseguite almeno su uno di essi. Il rapporto deve contenere:

una tabella sinottica delle prove effettuate e dei corrispondenti risultati ottenuti;

i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla Comunità europea, dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale o da enti di unificazione nazionali o internazionali;

una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove.

4. Documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:

la qualificazione professionale del personale addetto;

l'adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all'affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;

la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 6. — Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella *B* annessa alla legge.

Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella *B* suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella *A* annessa alla medesima.

Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella *B* predetta.

In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella *B* per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso: la commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.

Art. 7. — Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento».

— Il D.M. 10 maggio 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 3 giugno 1988.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 10 maggio 1988 è il seguente:

«Art. 1 (*Procedure per l'ammissione alla verificazione metrica*). — 1. Le domande rivolte ad ottenere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, l'ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di modello nuovo o modificato rispetto ad altro già approvato, devono essere inoltrate, per ciascun modello alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, tramite l'ufficio provinciale metrico nella cui giurisdizione hanno sede lo stabilimento del fabbricante o un magazzino indicato dall'importatore.

2. Le domande devono essere presentate dal fabbricante del modello nuovo o modificato, se concernenti strumenti prodotti nel territorio nazionale, da rappresentante legale o da mandatario con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati.

3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella C.M. 12 luglio 1985, n. 48/342263 e, nel caso di varianti all'apparecchiatura elettronica di strumenti già ammessi destinata all'elaborazione dei dati della grandezza misurata, di dettagliata relazione che evidenzi le modifiche del nuovo listato di programma rispetto a quello originario. L'ufficio provinciale metrico accompagna le domande con una propria dichiarazione dalla quale risulti che almeno due esemplari degli strumenti da approvare sono stati depositati in propri locali o in altro luogo idoneo designato dallo stesso ufficio per essere a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le relative prove sperimentali.

4. Qualsiasi variante apportata ad un modello per il quale è stata presentata domanda di ammissione comporta la presentazione di una nuova istanza secondo le procedure di cui ai commi precedenti, anche se la variante è destinata ad eliminare anomalie che hanno determinato la sospensione delle operazioni di verificazione metrica effettuate in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 2 successivo».

— Il testo della C.M. 12 luglio 1985, n. 48/342263, è il seguente:

«Circ. 12 luglio 1985, n. 48/342263. — *Documentazione da allegare alle domande di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati.*

Agli uffici provinciali metrici

È stato rilevato che numerose domande di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura, presentati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, sono trasmesse dagli uffici provinciali metrici alla divisione XII, senza osservare le prescrizioni fissate dalla C.M. 14 febbraio 1949, n. 421243/15, ed in particolare prive della documentazione tecnica necessaria per una esauriente descrizione degli strumenti stessi.

In considerazione anche della accresciuta complessità degli strumenti sottoposti ad approvazione, si rende necessario integrare il punto 2 della C.M. 14 febbraio 1949, n. 421243/15, nel caso di strumenti di tipo interamente nuovo o che presentino, rispetto a strumenti già approvati, modifiche degli organi principali tali da comportare cambiamenti delle caratteristiche tecniche o metrologiche.

Si invitano, pertanto, gli uffici in indirizzo a controllare all'atto dell'accettazione delle domande in parola che le stesse siano corredate oltre che dei documenti prescritti dal punto 2 della già citata circolare ministeriale, anche della documentazione seguente, redatta in duplice copia:

1. *Strumenti di tipo interamente meccanico:*

1.1. Disegni con vista esplosa, recanti anche l'indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali.

1.2. Disegni quotati dei componenti meccanici essenziali.

2. *Strumenti provvisti di dispositivi elettronici:*

2.1. Documentazione indicata ai punti 1.1. e 1.2.

2.2. Fotografie a colori delle schede elettroniche.
Schemi circuitali e schemi a blocchi.
Lista dei componenti.
Listato di programma (per gli strumenti forniti di microprocessore).

2.3. Strumenti per pesare con celle di carico del tipo estensimetrico.

La documentazione indicata ai punti precedenti deve essere integrata con la seguente:

schede con le specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse, di cui recheranno la ragione sociale e l'indirizzo.

I dati presentati nelle schede dovranno essere stati ottenuti con procedura che faccia riferimento al laboratorio metrologico primario nazionale o estero (ad es. Istituto Colonnetti di Torino, PTB di Braunschweig national bureau of standards di Washington, ecc.), secondo norme che dovranno essere allegate alla scheda stessa emanate da servizi di metrologia o da enti di unificazione a livello nazionale o internazionale.

Se l'utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella.

La scheda e la dichiarazione di cui sopra rilasciata da un fabbricante con stabilimento di produzione non installato in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana.

La documentazione sopra indicata dovrà essere redatta in lingua italiana oppure in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione "giurata" in italiano.

3. Dichiarazione da cui risulti che può essere messo immediatamente a disposizione di questo Ministero, per l'esame tecnico, almeno un esemplare dello strumento di cui chiedesi l'approvazione.

Gli uffici in indirizzo sono invitati a non inoltrare a questo Ministero per l'ulteriore corso domande prive della documentazione e della dichiarazione di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti.

La presente circolare dovrà essere sollecitamente portata a conoscenza dei fabbricanti metrici operanti nella provincia di propria competenza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

Il direttore generale: PROIA»

89A2382

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1989.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di giugno 1989 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977 e n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 14,80 per cento il tasso di riferimento per il mese di maggio 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di giugno 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,20 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,20 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di giugno 1989 è pari al 14,70 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

89A2383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali per uso veterinario

Con decreto ministeriale n. 7736/R datato 4 maggio 1989 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso veterinario comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di registrazione» corrispondenti, in tutte le cifre, ai «numeri di registrazione» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7737/R anch'esso datato 4 maggio 1989, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso veterinario comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero, quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero, le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

Numero d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
1	*Rotox*			
	flacone 500 ml e 250 ml	21143	24- 8-1968 (500) 30-9-1969 (250)	Prochena S.p.a., strada Manara, 1-*bis* - 43016 Parma
2	*Diazosulfan*			
	flacone 100 ml	20000	24- 5-1962	Pierzoo - Rhône Mérieux S.p.a., piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano
3	*Plusmicina* «1000», «3000», «6000», «9000»			
	1 flac. + 1 fiala solv. («1000») - 1 flac. + 1 fiala solv. («3000») - 1 e 10 flac. + 1 e 10 fiale solv. («6000») - 1 e 10 flac. + 1 e 10 fiale solv. (9000»)	8001 («1000») e 8001/1 (le rimanenti)	22- 6-1967 («1000» e «3000») 19- 8-1974 («6000» e «9000»)	Bayer Italia S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano
4	*Promicetina Pessari*			
	singola 6 pessari singola 60 pessari	25131	6- 1-1984	Prochena S.p.a., strada Manara, 1-*bis* - 43016 Parma
5	*Gestafortin*			
	soluzione iniettabile all'1% 1) flacone a tappo perforabile da ml 25 e ml 50 2) 5 fiale da 5 ml	23923	29- 6-1979 9- 7-1982 27-12-1983	Bayer Italia S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano
6	*Secondasi*			
	2 fiale da 10 ml	4580	11-10-1968 8- 6-1971 13- 6-1978	Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18 - Baranzate di Bollate (Milano)

ALLEGATO *B*

Numero d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione	Ditta e sede
1	*Phosphorum*			
	flacone a tappo perforabile da 100 cc	18231	5-12-1962	Bayer Italia S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano
2	*Suanovil 20*			
	10 flaconi da 100 ml	21048/B	7- 9-1985	Vetem S.p.a., viale E. Bezzi, 24 - 20146 Milano
3	*Kilan 0*			
	scatola 100 boli	24371/A	30-12-1984	Id.
4	*Eutetra*			
	10 flaconi da 100 ml	22938	4 6-1983	Id.
5	*Gabbrosterol*			
	5 flaconi 20 ml	22937	2-11-1974	Id.
6	*Promicetina tintura spray*			
	bomboletta spray da 100 ml	17323/A	6- 1-1984	Prochena S.p.a., strada Manara, 1-*bis* - 43016 Parma
7	*Gentasum*			
	10 ml	24704	18- 5-1981	Id.
8	*Tetramisolo*			
	flacone 250 ml al 10% flacone 100 ml al 10%	24359	31- 3-1981	Id.
9	*Duplocil*			
	singola g 5,5 singola g 21 singola g 54	24438	3-10-1981	Id.

89A2320

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 7730/R datato 30 marzo 1989 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti, in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei, ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7731/R anch'esso datato 30 marzo 1989, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinale in questione ovvero, quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero, le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 30 MARZO 1989

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
LIFEPHARMA	05062510150	*ADRAL*	026583043 026583094	20 CAPSULE 200 MG SOSPENSIONE ORALE 100 ML 4,4%
INVERNI BEFFA	00737110155	*AJMETRIL*	018957011	20 CONFETTI
MIDY	00730870151	*ALFAKADOL*	023169016	POMATA 40 G
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*ALTIM*	023068024 023068036 023068048 023068051 023068063 023068075	20 COMPRESSE 30 COMPRESSE INIETT 3 FIALE 1 ML 10 COMPRESSE EFFERVES 130 MG 20 COMPRESSE EFFERVES 130 MG 30 COMPRESSE EFFERVES 130 MG
CORVI	00111000337	*AMETIL*	019806013 019806025 019806037	15 COMPRESSE 6 SUPPOSTE BB FLACONE GOCCE 12 ML
CORVI	00111000337	*AMETIL*	019807015	COMPLESSO 15 COMPRESSE
BOEHRINGER BIOCHEMIA	04843650153	*AMINOVEN L8*	023618010	IV 1 FL 500 ML
BOEHRINGER BIOCHEMIA	04843650153	*APONAL*	022582011 022582023	20 CPR 50 MG 5 FIALE X 2 ML
MENARINI	00395270481	*AREAGIN*	022914016	40 CPS INAL
FIRMA	00394440481	*ATROLEN*	022587012 022587024	50 CPS 100 CPS
BALDACCI	00108790502	*BALUTOX*	024645020 024645044 024645057 024645071	30 CONFETTI 75 MG SCIR 200 ML 0,5% BB 10 SUPPOSTE 50 MG AD 10 SUPPOSTE 150 MG
SAVOMA	00152270344	*CARDITIN SAME*	019540018	15 CONF 30 MG
GLAXO	00212840235	*CEFALOTIN GLAXO*	022953018 022953020 022953032	INIET 1FL 1 G+1F INIET 1FL 4 G INIET 1 FL 2 G
SIRT BBP	00302820824	*CETILON*	010898017	SCIROPPO G 200
SIT	01082210186	*CHEMYCORT*	013379019	GOCCE USO ESTERNO 2,5 ML
SIT	01082210186	*CHEMYZIN*	009703012	COLL 10 ML 0,25%
CT	00071020085	*CITIZETA*	024606028 024606042	AD SCIR 200 ML BB SCIR 200 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
OGNA	00881820153	*CIVITUX*	024048011 024048023 024048035	20 CONF 40 CONF IV 6 F 5 ML
CORVI	00111000337	*CLAVIDENE*	022956015 022956027	30 CAPSULE 50 CAPSULE
CILAG	05823290159	*CLISTIN BALSAMICO*	024102016 024102028	SCIR 120ML 20 CARAM
LILLY	00426150488	*CO-PYRONIL*	010048015	25 CPS
VAAS	00876330408	*COBALIN*	022004016 022004028	20 CPS 1 MG 30 CPS 1 MG
FIRMA	00394440481	*CORTANEMIN B12*	021638022 021638046	10 F LIOF + 10 F SOLV 2,5 ML FORTE 10 F LIOF + 10 F SOLV
ALBERT FARMA	00082280660	*COSALDON*	014530048	RETARD 50 CONFETTI
GLAXO	00212840235	*CYTAMEN*	004483018 004483020 004483032	IM 6 F 1 ML 500 MCG IM 6 F 1 ML 200 MCG IM 6 F 1 ML 1000 MCG
HOECHST SUD	00152970661	*DELMESON ANTIEMORROIDALE*	021163011	UNG 10 G
FARMILA	00730890159	*DELTOLIO*	015755010	SOLUZIONE DERMICA 10 G
CORVI	00111000337	*DEMOTIL*	011091016	TISANA 120 G
ZANARDI	06150500582	*DIXINAL*	021666019 021666021	20 CAPSULE 500 MG 30 CAPSULE 500 MG
CT	00071020085	*DODEVITINA*	004770018	1000 6F
GLAXO	00212840235	*DOXACIN*	021408012 021408051 021408087	5 CPS 100 MG SCIR 60 ML F OS GTT 20 ML
SIRT BBP	00302820824	*ENZILAB*	011732017	OS 30 GELOCPS
SIRT BBP	00302820824	*EPATOSOL*	019502018	30 GELOCPS
CORVI	00111000337	*EPOLAX*	024595011 024595023	ELISIR 200 ML 40 DISCOIDI
EDMOND	00804270155	*ESQUILIN*	021472016 021472028	8 CPS 300 MG SCIR 60ML 1,485%
STHOLL	01285680367	*ETAMBUTYL*	021720014	15 COMPRESSE
GLAXO ALLEN	08998480159	*FEDIPINA*	024638013 024638025	30 CPS 10 MG 50 CPS 10 MG
COFA FARMACEUTICI	00774640155	*FERROLYS B12*	017206018	SCIR 185 G
GLAXO ALLEN	08998480159	*FLEBOSTEN*	025126018	30 CAPSULE 150 MG
FULTON	07922790154	*FULNEURINA*	022331019	20 CONFETTI 100 MG
INVERNI BEFFA	00737110155	*GLUCOEPASI*	021930019	IM 5 FIALE 20 MG + 5 FIALE 3ML
SIRT BBP	00302820824	*INOSINDODICI*	020201012 020201024	IM 10 FL 4 ML FTE IM 10 FL 4 ML
SAN CARLO	00432190585	*ISIOCORT*	021506035 021506050	200 IM 10F+10F 500 6 FIALE LIOF + 6 F SOLV
VECCHI & C PIAM	00244540100	*KANAPIAM ORALE*	020786012 020786024	SCIROPPO 50 G SCIROPPO 100 ML
EDMOND	00804270155	*KETIAK*	016889014	SCIR 100 G 5,7%
LILLY	00426150488	*KEZOLIN*	023391042 023391055 023391067	IM FL 250 MG+1 F 2 ML LIDOC IM FL 500 MG+1 F 2 ML LIDOC IM FL 1G+1F 4ML LIDOC
CILAG	05823290159	*KINITARD*	024483012 024483024	20 CPS 250 MG 40 CPS 250 MG
INVERNI BEFFA	00737110155	*LANORALE*	016020012	25 CONF 0,25 MG
INVERNI BEFFA	00737110155	*LARGITOR*	022654014	20 CONF 0,3 MG
FIDIA	00204260285	*LEVO HUSCI*	009953011	IV 5 FIALE 10 ML
FIDIA	00204260285	*LIFIDIAL*	020481026	1 FLAC NO MULTIDOSE 10 ML
INVERNI BEFFA	00737110155	*LIOCAUSYTH*	020503013	IM 6 FIALE + 6 FIALE 3 ML
CORVI	00111000337	*LUCAYAN*	024810018 024810020 024810032	30 COMPRESSE 50 MG 10 SUPPOSTE 75 MG INIETT 6 F 2 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
RAVASINI	00405640582	*LYNDIOL 2,5*	020535011 020535023	22 CPR 2,5 MG 66 CPR
DIFA	00334560125	*MEDRIBIOTIC*	022293017	FLACONE COLLIRIO 5 ML
FARMIGEA	00109820506	*MEDROPTIL*	022529010	COLL 5 ML
MENARINI	00395270481	*MENAVEN*	024484014 024484026	30 CONFETTI 6 F LIOF+6 F SOLV
EDMOND	00804270155	*METABOLIT*	013312018 013312020	IM 10 F + 10 F IV 5F+5F 12 ML
IBIRN	00583540588	*METACIL*	021224011 021224023	8 CAPSULE SCIROPPO ESTEMPORANEO 60 G
ZANARDI	06150500582	*METAGRAM*	021760018 021760020	8 CAPSULE 300 MG 16 CAPSULE 300 MG
CILAG	05823290159	*MOTOFEN*	024122018 024122020 024122032 024122044 024122057	15 CPR 30 CPR BB 100 MICROCPR BB 150 MICROCPR OS GTT 15 ML
SIRT BBP	00302820824	*MUGHINA*	012033015	10 SUPP
RAVIZZA	08501270154	*NATRIUM*	020324024	15 CAPSULE 100 MG
INVERNI BEFFA	00737110155	*NEOSYTH*	013608031 013608043 013608056 013608068 013608070	AD 10 SUPPOSTE BB 10 SUPPOSTE LATTANTI 10 SUPPOSTE 10 COMPRESSE 20 COMPRESSE
IST CHEM LODI	07704130157	*NEUROFOSFER B1*	003533015 003533027	AD SCIROPPO 180 ML BB SCIROPPO 106 ML
GLAXO	00212840235	*NEUROPRI*	024146019	20 COMPRESSE 100 MG
RAVASINI	00405640582	*NIAPIRENE*	021941012 021941024 021941036 021941048 021941051 021941063 021941075 021941087 021941101	6 CPR 12 CPR 6 SUP 0,6 G 12 SUP BB 6 SUP 250 MG BB 10 SUP 250 MG 6 MICROSUP 150 MG 10 MICROSUP 150 M 10 MICROSUP 75 MG
FARGE	00262950108	*NOVAMON*	009056019 009056021	2 CPR 10 CPR
FARGE	00262950108	*NUCLEOTIN*	020811028	200 IM 10F A + 10F B
CILAG	05823290159	*ORTHO NOVUM*	020914026	1/50 21 CPR
FARMADES	00400380580	*PASADEN FARMADES*	021392016 021392028	20 COMPRESSE 50 COMPRESSE
EDMOND	00804270155	*PENYSOL*	018458012 018458024	IM FL 1 G + F 2ML IM FL 2 G+F 2 ML
FARMACOLOGICO MILANESE	01192310124	*PERLATOS*	018127011	FLACONE SCIROPPO 150 ML
HOECHST SUD	00152970661	*PIRAMIDONE*	006245017 006245029	AD 10 SUPP BB 5 SUPP
EDMOND	00804270155	*PRE CILLIN*	025119013 025119025	12 CPR 250 MG 12 CPR 500 MG
IRFI	00164700601	*PREDNISONE*	011001017	10 CPR
EDMOND	00804270155	*PRONTO C*	001269012	IM 5 FIALE 5 ML 1 G
PROTER	00867740151	*PROTERTUSS*	001249010	SCIROPPO 175 G
CORVI	00111000337	*RADIX*	011094012	TISANA 120 G
RAVASINI	00405640582	*RAVALGENE*	021810027	12 CPR 500 MG
ALBERT FARMA	00082280660	*RECTASPINT*	025263017 025263029	AD 6 SUPP G 0,5 BB 6 SUPP G 0,25
CORVI	00111000337	*REGOLAX*	017265012	20 CONFETTI
MEDAL	DLLGRG12T02A944T	*RENON*	017422027	30 CPR 100 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
SCHARPER	00823890157	*RIAL*	022128019	40 COMPRESSE MASTICABILI
PROTER	00867740151	*RUBITARD B12*	019518012	FTE 3F1000MCG+F
SCHARPER	00823890157	*SATO*	023270010 023270022 023270034 023270059	30 CAPSULE 50 MG 30 CAPSULE 100 MG 20 CAPSULE 200 MG IM 6 FIALE 2 ML 100 MG
GLAXO	00212840235	*SEDOSPIN*	020320026 020320038 020320040	20 CPR AD 10 SUPP PEDIATRICO 10 SUPP
BRACCO	00825120157	*SIPLAROL*	022378018 022378020 022378032	20 CONFETTI 0,5 MG 20 CONFETTI 1 MG 40 CONFETTI 1 MG
EDMOND	00804270155	*SMAIL*	019326014	30 CPS 10 MG
BOEHRINGER BIOCHEMIA	04843650153	*SOLUDEX*	023652011 023652023 023652035 023652047	70 F FLEB 500 ML 40 F FLEB 500ML 70 G FLEB 500 ML 40 G FLEB 500 ML
SCHARPER	00823890157	*SPALGO*	021842012 021842024	20 CONFETTI 50 MG 6 SUPPOSTE 30 MG
CT	00071020085	*SULFAVITINA*	000681027	6 OVULI VAGINALI 500 MG
FIRMA	00394440481	*SUSTAL*	024967010 024967022 024967034 024967046	100 UCD 10 F 200 UCD 10 F 400 UCD 3 F 400 UCD 6 F
MALESCI	00408570489	*TALADREN*	021034018	20 CPR 50 MG
POLIFARMA	00403210586	*TALAT*	024613022	12 CPS 500 MG
HOECHST SUD	00152970661	*TICARDA*	007094016	OS FL 15 ML GTT
BOEHRINGER BIOCHEMIA	04843650153	*TORRAT*	025362017 025362029	30 COMPRESSE 20 MG RETARD 30 CONFETTI
CRINOS	01192270138	*TROFOBOLEN*	023551017	IM 1 F 1 ML
IBI	02578030153	*URICILLINA*	024416012 024416024 024416036 024416048 024416051 024416063	12 COMPRESSE 250 MG 20 COMPRESSE 250 MG 30 COMPRESSE 250 MG 12 COMPRESSE 500 MG 20 COMPRESSE 500 MG 30 COMPRESSE 500 MG
SCLAVO	00048700520	*VACCINO ANTIRABBICO*	010511018	SEMPLE 20 F 5 ML
SCLAVO	00048700520	*VACCINO ANTITETANICO SCLAVO*	005511011 005511035	1 FIALA 1 ML TETANICO FLUIDO 1 F 0,5 ML
VITA FARMACEUTICI	00472250018	*VALOPRIDE COMPLEX*	023973023	30 CPS
DUNCAN	00455000232	*VASTACYN*	020843013 020843025 020843037	12 CPS 250 MG BB SCIR 60 ML IM IV FL 500 MG + F
DOPPEL	07188610153	*VEDATAN*	022704011	50 COMPRESSE 100 MG
FIDIA	00204260285	*VENARTAN*	023710015 023710027	30 CPS 100 MG 50 CPS 100 MG
MEDAL	DLLGRG12T02A944T	*ZIMOZIM*	022682013 022682025 022682037	30 CONFETTI 50 CONFETTI 100 CONFETTI
GLAXO	00212840235	*ZIRITON*	020504015	40 COMPRESSE 4 MG

ALLEGATO *B*

ELENCO SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 30 MARZO 1989

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
SIT	01082210186	*A TERMADOL*	021317021	AD 6 SUPPOSTE
MENARINI	00395270481	*ADOBIOL*	025287032	20 50 CONFETTI 20 MG
GLAXO	00212840235	*ALCALOSIO*	020436010	GRAT 100 G
			020436034	GRAT 200 G
			020436046	GRAT 10BUST 10G
			020436061	GRAT 50BUST 10G
			020436073	BB GRAT 100 G
			020436085	BB GRAT 150 G
			020436097	BB GRAT 10BUST 10G
			020436109	BB GRAT 200 G
			020436123	BB GRAT 50BUST 10G
			020436135	C GRAT 10BUST 10G
			020436147	C GRAT 12BUST 10G
			020436150	C GRAT 15BUST 10G
MENARINI	00395270481	*ALCAMEN*	024551020	POLV OS 25 BUST 7 G
			024551032	POLV OS 30 BUST 7 G
			024551057	6 F LIOF+6 F 2 ML
			024551069	10 F LIOF+10 F 2 ML
FIRMA	00394440481	*ALVEN*	022418014	20 CAPSULE 400 MG
			022418038	50 CAPSULE 400 MG
GLAXO ALLEN	08998480159	*AMI 29*	024026015	15 COMPRESSE 2 MG
			024026039	GOCCE ORALI 15 ML
MALESCI	00408570489	*AMINOMAL*	011226077	P I IV 1 F SIRINGA 10 ML
MENARINI	00395270481	*AMPIPLUS SIMPLEX*	020866048	IM IV 250 MG 3 FLAC NI + 3 F
PROTER	00867740151	*AMPISINT*	021158062	OS GRAT 25G 5X100
NEOPHARMED	07472570154	*AMPITEX*	022205013	12 CAPSULE 250 MG
			022205049	IM 1 FLACONE 500 MG + 1 FIALA
BIORESEARCH	03942750153	*ANAVIR*	025495019	24 COMPRESSE 500 MG
RAVASINI	00405640582	*ANGIOCICLAN*	022821021	10 F
			022821045	50 CONF
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*ANTAGOSAN*	023676012	25000 UICH 2 F 5 ML
SIT	01082210186	*APAROXAL*	009449048	AD 20 CAPSULE
IRBI	00463740589	*ARTROCUR*	022793044	GEL TUBO 30 G
RIPARI GERO	00050260520	*ASCOMED*	008570018	20 CPR 500 MG
CORVI	00111000337	*ASTER C*	001500014	10 COMPRESSE EFFERV 1 G
			001500038	20 CAPSULE 500 MG
			001500040	AD 2 BUSTINE EFFERV 1 G
			001500065	AD 30 BUSTINE EFFERV 1 G
			001500077	AD 2 BUSTINE GRAT 1 G
			001500091	AD 30 BUSTINE GRAT 1 G
			001500103	BB 2 BUSTINE GRAT 0,5 G
			001500127	BB 30 BUSTINE GRAT 0,5 G
			001500139	10 COMPRESSE MASTICABILI
			001500154	2 COMPRESSE MASTICABILI 1 G
ALBERT FARMA	00082280660	*BATRAFEN*	025321035	CREMA VAGINALE G 30 + 6 APPLIC
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*BEHRIGAMMA*	008670022	1 F 2 ML + SIRINGA
			008670034	1 FL 10 ML
IBIRN	00583540588	*BIOCIN*	024626018	12 CAPSULE 500 MG
LENZA	00267950632	*BIOCORTEX*	024380014	IM 10 F 100 UCD + 10 F 3 ML
BRISTOL SUD	00136120599	*BRISPORIN*	022966028	IM 3FL PV 0,5G+3F
			022966042	IM 3FL 1G + 3F
			022966067	IV 3 FNI 0,5 G + 3 F SOLV
			022966081	IV 3 F NI PV 1 G + 3 F SOLV
SCHARPER	00823890157	*BRONCOVANIL*	011816055	10 SUPPOSTE 400 MG
CABER	00964710388	*CABERMOX*	024537084	SCIR 66,6 G 2,5% ML 100

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
GLAXO	00212840235	*CALCIO COLLOIDALE OSTELIN*	004415028 004415055 004415067	IM 12 FIALE 1 ML B 12 FORTE IM 12 FIALE 2 ML SOSPENSIONE COLLOIDALE 170 ML
MENARINI	00395270481	*CALISVIT*	023651021 023651033 023651045	15 FLACONCINI ORALI 12 ML 10 FLACONCINI ORALI 6 ML 15 FLACONCINI ORALI 6 ML
SCHWARZ	07254500155	*CAPBEN*	022237010 022237059	IV FLEB 4F 2G 10 ML IM 10 F 0 25 G 3 ML
SANDOZ	07195130153	*CEDIGOSSINA*	020756033	IM IV 6F2ML0.5MG
FARMITALIA	07608290156	*CEFAMEZIN*	022662050	IM IV 1FL 250MG+1F
MIBA	00777050154	*CEFASEPTOLO*	024360012	IM 1 FL 250 MG+FIALA SOLV 2 ML
GLAXO	00212840235	*CEPO*	022833038	VEN IV 1 FLACONE 4 G
VITA FARMACEUTICI	00472250018	*CHAMPIONYL*	022575031	10 F 2 ML
FARMITALIA	07608290156	*CHEMICETINA*	002866010 002866022 002866123	10 DISCOIDI 0,25 G 10 DISCOIDI 0,125 G SUCCINATO 2 FIALE 250 MG
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*CHEMITRIM*	022269082	INIETT 5 FIALE 3 ML
FARMITALIA	07608290156	*CHEMOSPORAL*	022712018	12 CAPSULE 250 MG
BIORESEARCH	03942750153	*CIDILIN*	023799024	10 FIALE 100 MG 2 ML
CT	00071020085	*CITICEF*	023723036	IM FLACONE 250 MG + FIALA
ZILLIKEN	00244680104	*CLAMIREN*	021676010	30 CPS
SCHWARZ	07254500155	*CLARISCO*	012627067	GEL G 40
CT	00071020085	*CLATAM*	025433018 025433044 025433057 025433071	IM 1 FLAC 250 MG+1 F SOLV 2 ML IV 1 FLAC 250 MG+1 F SOLV 5 ML IV 1 FLAC 500 MG+1 F SOLV 5 ML IV 1 FLAC 2 G+1 F SOLV 20 ML
CORVI	00111000337	*CLETANOL*	020719035 020719062 020719074	BB FLACONE SCIROPPO 100 ML 6 SUPPOSTE 12 SUPPOSTE
GLAXO	00212840235	*CLOBESOL*	023639014 023639038	POMATA 20 G UNGUENTO 20 G
GLAXO	00212840235	*CLOBESOL LIQUIDO*	024752014 024752038	SCALP FLUID 20 G SOLUZ 0,05% LOZIONE 20 G 0,05%
SCLAVO	00048700520	*CLORAMFEN*	005033016	10 CAPSULE 250 MG
POLIFARMA	00403210586	*COMPENDIUM*	023844032	30 CAPSULE 6 MG
FIDIA	00204260285	*CONNETTIVINA*	019875032	POMATA 10 G
MALESCI	00408570489	*COROXIN*	016892010 016892034	30 COMPRESSE 12,5 MG 20 COMPRESSE 75 MG
MEDICI DOMUS	00690920152	*CORTIPLASTOL*	022368031	LOZ 15 ML
RAVASINI	00405640582	*CORTROSYN*	023099017	1FL LIOF + 1F SOLV
GLAXO	00212840235	*CUROXIM*	023576073	VENA 3 IV 1 FLAC G 1
SAMIL	00404510588	*DALIVIT*	015446014 015446026 015446038	5 F LIOF+5 F SOLV BB 5 F LIOF+5 F SOLV 1000 5 F LIOF+5 F SOLV
ROCHE	00747170157	*DALMADORM*	022717019 022717033	10 CPS 15 MG 10 CPS 30 MG
MIBA	00777050154	*DEBIZIMA*	022078012 022078024 022078036 022078048	30 COMPRESSE 2 MG 50 CPR 2 MG 100 CPR 2 MG 30 COMPRESSE 100 MG
COFA FARMACEUTICI	00774640155	*DELIPID*	024074015	48 CPR
PROTER	00867740151	*DEMEPROTER*	022011023 022011050	16 CPS 150 MG BB GRAN X GTT 10 ML
FARMACOLOGICO MILANESE	01192310124	*DESALARK*	015375013	10 CPR 0.50 MG
MIBA	00777050154	*DETOXASI*	022387017	IM IV 5 F LIOF 20 MG + 5 F SOL
FARMACOLOGICO MILANESE	01192310124	*DEVIAN*	018475018	20 CPR
SCHWARZ	07254500155	*DIFLUNIL*	024911012	30 CPR 250 MG
LENZA	00267950632	*DILATAN KORE*	014148023 014148035 014148047	PAPAVERINA 25 COMPRESSE SEDATIVO 25 COMPRESSE RESERPINA 25 COMPRESSE

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
ESSEX	00889060158	*DIPROFORM*	024607018 024607044	CREMA 20 G POM 20 G
BROCADES	00807490156	*DISIPAL*	013013014	30 CONF 50 MG
FARMILA	00730890159	*DOBESIFAR*	023143023	30 CAPSULE
FARMILA	00730890159	*DORICUM*	021835057	EMUL DERM 30 G
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*DULCOLAX*	008997049	SPEZIAL FLACONE 5 ML
GIBIPHARMA	00780970158	*DUPLEXCILLINA*	022768131	1 FLACONE 1 G + 1 FIALA
GLAXO	00212840235	*EFCORLIN*	013961026 013961038	LOZIONE DERMATOL 20 ML 1% N LOZIONE DERMATOL 20 ML
GLAXO	00212840235	*EMI CORLIN GLAXO*	015734015 015734027 015734039	IV 100 MG+1 F 2ML 500 1FL+F 1000 1FL+F
VECCHI & C PIAM	00244540100	*EMONUCLEOSINA CORTEX*	023010022 023010046	100 UCD 10 F LIOF + 10 F SOLV 500 UCD 3 F LIOF + 3 F SOLV
SIGURTA	06507380159	*EMORHALT*	024185050	IM IV 6 F 500MG 5ML
ROCHE	00747170157	*EPHYNAL*	000053013	20 COMPRESSE 50 MG
VECCHI & C PIAM	00244540100	*ETANICOZID B6*	022176046	50 COMPRESSE 250 MG
ZAMBON GROUP	00691950240	*EURECEPTOR*	023573013 023573037 023573052	200 IM IV 10 FIALE 200 MG 200 25 COMPRESSE 200 MG 25 COMPRESSE 400 MG
FIRMA	00394440481	*EVIDENT*	022427013	10 F LIOF + 10 F 3 ML
FARMITALIA	07608290156	*FARMOTAL*	001537036	FL MULT 5G
FIRMA	00394440481	*FARNISOL*	022398010	20 CPS 50 MG
MENARINI	00395270481	*FASTUM*	023417025	RETARD 30 CAPSULE 60 MG
IBIRN	00583540588	*FENSPIR*	024773018 024773020	20 CAPSULE FLACONE SCIROPPO 180 ML
MOLTENI	01286700487	*FISIOFER*	025449012	GRANULATO 20 BUSTINE
SIT	01082210186	*FISIOZIMA*	021772025	20 COMPRESSE 150 MG
MOLTENI	01286700487	*FLEBIL*	022886016 022886030	20 CAPSULE 300 MG FLACONE GOCCE 20 ML
POLIFARMA	00403210586	*FLOGENE POLIFARMA*	023519034	200 45 CONF
RIPARI GERO	00050260520	*FLUIXOL*	024559039 024559054	SCIR 100 ML OS GRAT 20 BUST 5 G
RIPARI GERO	00050260520	*FLULISIN*	025467010 025467046	30 COMPRESSE 400 MG 10 SUPPOSTE 400 MG
HERDEL	06287300153	*FLUODONIL*	024611016 024611028 024611030	20 COMPRESSE 250 MG 30 COMPRESSE 250 MG 20 COMPRESSE 375 MG
SAVOMA	00152270344	*FLUOMIX SAME*	022157010 022157034 022157046 022157061	POMATA G 20 0,025% POMATA G 50 0,025% LOZIONE G 20 0,025% LOZIONE G 50 0,025%
FIRMA	00394440481	*FLUSTAR*	024688032 024688069	50 CPR 250 MG 50 CPR 375 MG
CRINOS	01192270138	*FOSFOCIN*	023492010 023492061	12 CPS 500 MG OS SOSP 100 ML 5%
FIRMA	00394440481	*FOSFOGRAM*	024435036 024435048 024435087	16 CPS 500 MG 24 CPS 500 MG IV 1 FL 1 G+1 F SOLV
SIGURTA	06507380159	*GASTROMET*	023608058	IV 12 F 2 ML 200MG
SAMIL	00404510588	*GASTROSED*	024982011 024982035	30 COMPRESSE 25 MG 30 COMPRESSE 50 MG
HOECHST SUD	00152970661	*HALOTHAN*	023679032	ANESTETICO PER INALAZ 50 ML
FARMITALIA	07608290156	*HERPERAL*	023155029 023155031	UNGUENTO IDRODISPERS 10 G 1% PASTA LABIALE 3 G 1%
HOECHST SUD	00152970661	*HOSTACAIN*	020996029 020996031 020996043 020996056	FTE 10 F 2 ML FTE 50 TUBO-F 1,8 ML FTE S 10 F 2 ML FTE S 50 TUBO-F 1,8 ML
FARMITALIA	07608290156	*IBUSTRIN*	025308026 025308053	48 CPR 100 MG 6 F LIOF + 6 F SOLV 100 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
MENARINI	00395270481	*IDROPLURIVIT*	006387043 006387068 006387082 006387118 006387120	C 150 40 PASTIGLIE C 500 10 BUST 10 G C 500 30 BUST 10 G C 500 OS 16 FL C 150 OS 10 FLACONCINI 15 G
FIRMA	00394440481	*IMET*	021837024 021837036	40 CAPSULE 25 MG 50 CAPSULE 25 MG
SIT	01082210186	*IPOAZOTAL*	018124077	FORTE IV 5 FIALE 20 ML
POLIFARMA	00403210586	*ISCHELIUM*	022638011 022638035	1 FLACONE GOCCE ORALI 15 ML 6 FIALE 1 ML
LENZA	00267950632	*ISOVIRAL*	025302011	20 COMPRESSE 500 MG
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*ISTO VENOTROP*	020435020	POMATA 10 G
FIRMA	00394440481	*KANADERM*	011916020	POM DERM 20 G
CRINOS	01192270138	*KANENDOS*	024545028 024545093	12 CPS 100 MG 12 BUST 100 MG
FARMITALIA	07608290156	*KAPPABI*	024320044	1 F 75 MG
SIT	01082210186	*KEFENID*	023943069	10 SUPP 150 MG
CT	00071020085	*KEFOX*	024312011 024312062	IM 1 FL 250 MG+1 F VENA 2 FL 2 G
DUNCAN	00455000232	*LABITEX*	023579028 023579042	50 COMPRESSE RICOPERTE 100 MG 50 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG
LENZA	00267950632	*LENZACEF*	024678017	1 FL 250 MG+1 F SOLV
WYETH	00150450591	*LODINE*	025656024	30 CONFETTI 100 MG
FISONS	01328640592	*LOMUDAL*	022319026 022319053	SOL AEROSOL 20 F 2 ML COLL 1 FL 10 ML 2%
SAN CARLO	00432190585	*LUKADIN*	024527044	IM IV 1 F 2 ML 500 MG
FARMIGEA	00109820506	*LUTEX E*	006611014	NORM IM 3 F 2 ML
SIT	01082210186	*LYSALGO*	021015033	6 SUPPOSTE
MEDICI	03271630588	*MEDOXIM*	024279034	IM 1 FLAC 750 MG+1 FIALA 3 ML
MENARINI	00395270481	*MENACOR*	021674015 021674039	20 CAPSULE 250 MG 30 CAPSULE 125 MG
MENARINI	00395270481	*MENCORTEX*	023398011 023398035 023398062 023398074	100 10 F LIOF + 10 F SOLV 200 10 F LIOF + 10 F SOLV 500 6 F LIOF + 6 F SOLV 50 10 F LIOF + 10 F SOLV
MALESCI	00408570489	*MEREGON*	022766036	IV 3 FIALE 10 ML 112 MG
MEDICI DOMUS	00690920152	*METADOMUS*	022519019	4 CPS
MIBA	00777050154	*MICEXIN*	026042059 026042061 026042085	AD 8 BUSTE ORALI 0,500 G AD 12 BUSTE ORALI 0,500 G 8 COMPRESSE 1 G
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*MOTOZINA*	014983023	20 COMPRESSE
FARMITALIA	07608290156	*NEO BRONCO PIRIST*	013433014	FLACONE SCIROPPO 100 G
GLAXO	00212840235	*NEO CYTAMEN*	019969056 019969070 019969082	MILLE 6 FIALE 5 ML 500 IM IV OS 6 FIALE 200 IM OS 6 FIALE
FARMITALIA	07608290156	*NEO SULFONAZINA*	004022024	30 COMPRESSE 100 MG
DIFA	00334560125	*NEURAMIDE*	005104017	IM 1 F 1,3ML13,9MG
SIT	01082210186	*NICODUE COMPLEX*	024529012	30 CONF
FARMITALIA	07608290156	*NOZINAN*	015228036	IM 10 F 1 ML 25 MG
KNOLL	00868480153	*OCTINUM*	008424020	5 SUPPOSTE
FACE	00313750101	*OMNIDERM*	022771036	GLICOLE FL 30 ML
RAVASINI	00405640582	*OVESTIN*	014933016	3 FIALE 1 MG 1 ML
GIBIPHARMA	00780970158	*OXACEF*	025438058	IV 1 FLAC 2000 MG + F SOLV
BRISTOL SUD	00136120599	*PARADROXIL*	023013028	16 CAPSULE 250 MG
GIBIPHARMA	00780970158	*PARGIN*	025041070	CREMA 78 G
MALESCI	00408570489	*PERVENTIL*	023880040	OS 16 FL 12,5 ML
FARGE	00262950108	*PIRAXIL*	020543017	20 COMPRESSE
CT	00071020085	*PIRICEF*	025020049	IV 1 FL 2 G+1 F SOLV
SIT	01082210186	*PIRODAL*	023366014	16 COMPRESSE 500 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
SAMIL	00404510588	*PLACTIDIL*	025627023	50 CAPSULE 150 MG
CHIESI	00164430340	*PLESIUM*	023586047	IM 10 F 2 ML 10 MG
HERDEL	06287300153	*POLIXIMA*	024275036 024275048	1 FL 250 MG + 1 F SOLV 1 ML 1 FL 750 MG + 1 F SOLV 3 ML
ZILLIKEN	00244680104	*PORPHYRIN*	001265014	IM 10 FIALE 1,1 ML
LENZA	00267950632	*PREDNILEN*	022358016 022358030	MITE 20 CONFETTI 4 MG RITARDO 20 CONFETTI 8 MG
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*PRESSIMMUN*	024432015	1 F 5 ML
MIDY	00730870151	*PROGERIL*	022789010 022789034	GTT 15 ML RETARD 20 CPR
PROTER	00867740151	*PROTEROXYNA*	020755031 020755082 020755094	SCIR 50 ML PLUS 16 CPS IV FL 500 MG + 1 F
PROTER	00867740151	*PROTERYTRIN*	022508042 022508079 022508081 022508131	GRAT X GTT 10 ML IV FL 500 MG + F POM DERM 15 G 6 SUPPOSTE 500 MG
ZILLIKEN	00244680104	*PROTIDEPAR*	014479024	BB 6 F FORM 1 + 6 F FORM 2
FARGE	00262950108	*PULMOTRIM*	023186036	SCIROPPO 100 ML
SCHARPER	00823890157	*RANDUM*	022835021	GOCCE ORALI 25 ML 0,7%
IBI	02578030153	*RECTOREPARIL*	023470038 023470040	6 MICROCLISMI 10 MICROCLISMI
FARMILA	00730890159	*RETICUS*	022668038 022668091	CREMA 0,05% 30 G ANTIMICOTICO UNGUENTO 30 G
DIFA	00334560125	*RETINOSIO VITAM*	018464026	SCIROPPO 250 G
SCHARPER	00823890157	*REUFLOS*	024456028	30 CONFETTI 125 MG
LENZA	00267950632	*REUMAGIL*	025262015	30 CAPSULE 10 MG
BIORESEARCH	03942750153	*REUTOL*	024627010 024627022	30 CAPSULE 200 MG 20 CAPSULE 400 MG
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*RHESOGAMMA*	021976030	1F 1ML 0,1 MG
SCHWARZ	07254500155	*RILANCE*	015130014	NORM 10 F LIOF + 10 F SOLV
CIBA GEIGY	00826480154	*RIMACTAN*	021624061 021624073 021624085 021624097	16 CONF 450 MG 4 C0NF 600 MG 8 C0NF 600 MG 16 CONF 600 MG
INVERNI BEFFA	00737110155	*RITMOS*	016736023	20 CONF 100 MG
INVERNI BEFFA	00737110155	*RITMOS ELLE*	020355020	50 CPS 75 MG
INVERNI BEFFA	00737110155	*RITMOSEDINA*	021180031	60 CONF
SAVOMA	00152270344	*SAMEDRIN*	024614012 024614113	8 CPS 250 MG PV SOSP 60 ML 125/5 ML
ESSETI	01172090639	*SANIFER*	024777029 024777043	20 BUSTINE 20 MG 30 CAPSULE 20 MG
COFA FARMACEUTICI	00774640155	*SANTENOL*	023900018 023900057	6 CONF 10 F 3 ML
FARMITALIA	07608290156	*SELES BETA*	024325021	30 CPR 100 MG
CROCE BIANCA	01033550177	*SELIDE*	026041057 026041069 026041083	AD 8 BUSTE ORALI 0,500 G AD 12 BUSTE ORALI 0,500 G 8 COMPRESSE 1 G
PROTER	00867740151	*SEMELCICLINA*	022151031 022151068 022151070	12 CPS 100 MG 12 CPS 50 MG 16 CPS 50 MG
SIFARMA	07190270152	*SICORTEX*	025601028	IM 200 UCD 6 F LIOF + 6 F
RIPARI GERO	00050260520	*SINKRON*	024052033	3 F 250 MG
GLAXO ALLEN	08998480159	*SKILAR*	023606015 023606027 023606039 023606066 023606078 023606080	CREMA VAGINALE 30 G CREMA VAGINALE 78 G POLVERE ASPERSORIA 20 G 6 OVULI VAGINALI 50 MG 12 OVULI VAGINALI 50 MG 3 OVULI VAGINALI 150 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
FARMACOLOGICO MILANESE	01192310124	*SOLDESAM*	019499033	TTE 3 F 2 ML
FISONS	01328640592	*SOMOFILLINA*	025085010	RITARDO 30 CPS 50 MG
BRISTOL SUD	00136120599	*SOTALEX*	023245018 023245044 023245069	30 CPR 80 MG 40 CPR 160 MG 30 CPR 320 MG
MENARINI	00395270481	*SPASMOMEN*	023418066 023418078	IM 6 FIALE 1 ML IV 6 FIALE 1 ML 10 MG
BIORESEARCH	03942750153	*STOMET*	024853018 024853032 024853044 024853057	25 CAPSULE 200 MG FLACONE SCIROPPO 200 ML IV 10 FIALE 2 ML IV 12 FIALE 2 ML
GLAXO	00212840235	*STRANOVAL*	023396029	UNGUENTO 30 G
FARMACOLOGICO MILANESE	01192310124	*SULEN*	024107017	30 COMPRESSE 100 MG
MALESCI	00408570489	*SUSTENIUM*	024118022 024118046	OS 16 FL 15 G BB OS 16 FL 15 G
SKF	00867930158	*TAGAMET*	023572011 023572035 023572050	200 IM 10 FIALE 2 ML 200 25 COMPRESSE 200 MG 400 25 COMPRESSE 400 MG
MIDY	00730870151	*TALAMPICILLINA MIDY*	024114011 024114023	12 CPR 250 MG 8 CPR 500 MG
MALESCI	00408570489	*TEPROSIDE*	024038022	30 COMPRESSE
FARMITALIA	07608290156	*TERBASMIN*	023118021	40 CPR
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*TETANOL*	020956025	1 FL 50 ML 100 DOSI
PROTER	00867740151	*TETRAPROTER*	020941035 020941047	SCIR 50 ML IM FL 100 MG+F
COFA FARMACEUTICI	00774640155	*THIOSOL*	023743089	IM IV 6 F 200 MG 4 ML
MEDIOLANUM	01689550158	*TIOTEN*	024917015 024917027	IM AEROS 10 F+10 F BB 10 SUPP 360 MG
ALCON	07435060152	*TOBRAL*	025860038	FLACONE COLLIRIO 10 ML
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*TOPICORT*	023349018 023349032	POMATA 15 G COMPOSTO POMATA 15 G
GLAXO	00212840235	*TRANDATE*	023578026 023578040	50 COMPRESSE RICOPERTE 100 MG 50 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*TRASICOR 80*	021491030	RETARD 20 CPR 160 MG
ALBERT FARMA	00082280660	*TRENTAL*	022863017 022863043	45 CONFETTI 10 FIALE 5 ML
GIBIPHARMA	00780970158	*ULCESTOP*	024104061	50 BUSTINE 400 MG
IBIRN	00583540588	*ULCIN*	025589019	50 CAPSULE 25 MG
RIPARI GERO	00050260520	*ULTRACORT*	024949012	IM 6 F 1 ML 400 UCD
DUNCAN	00455000232	*ULTROXIM*	023577075	VENA 3 IV 1 FL G 3
FIRMA	00394440481	*UNACIL*	022733024	8 CPS 100 MG
FIRMA	00394440481	*UROGRAM*	021128032	30 COMPRESSE 1 G
GLAXO ALLEN	08998480159	*UROSTEN*	024579017	20 CAPSULE 200 MG
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*VACCINO DPT BEHR*	021328024	FL 50ML 100 DOSI
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*VACCINO DT BEHRINGW*	020967028	FL 50ML 100 DOSI
HERDEL	06287300153	*VALASE*	025304027	FLAC 200 ML SCIR EST
CRINOS	01192270138	*VALPINAX*	021168024	6 SUP
POLIFARMA	00403210586	*VEDRIN*	018852032	FLEBO 5 FIALE 10 ML
GLAXO	00212840235	*VENTOLIN*	022984037	20 COMPRESSE EFFERV 4 MG
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*VINCADAR*	022955076	RETARD 30 CAPSULE 30 MG
SIT	01082210186	*VINCAMIN*	023944046	30 CPR 20 MG
VITA FARMACEUTICI	00472250018	*VITAMINA C VITA*	007780036	IV 10 FL 2 G
BRISTOL SUD	00136120599	*VUMON*	024601027 024601039	INIETT 3 F 50 MG 5 ML INIETT 10 F 50 MG 5 ML
SAN CARLO	00432190585	*ZOLIN*	023853056	IV 1FL 500 MG+F 10 ML

89A1853

MINISTERO DEL TESORO

N. 101

Corso dei cambi del 26 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1423,500	1423,500	1423,65	1423,500	1423,50	1423,50	1422,700	1423.500	1423,500	1423,50
Marco germanico	724,750	724,750	725,50	724,750	724,750	724,75	724,690	724,750	724,750	724,75
Franco francese	213,850	213,850	214,25	213,850	213.850	213,85	213,950	213,850	213,850	213,85
Fiorino olandese	643,230	643,230	643,25	643,230	643,230	648.23	643,110	643,230	643,230	643.23
Franco belga	34,623	34,623	34,63	34,623	34,623	34,62	34,624	34,623	34,623	34.62
Lira sterlina	2286,200	2286,200	2287 —	2286,200	2286,200	2286,20	2286,250	2286,200	2286,200	2286.20
Lira irlandese	1938,500	1938,500	1939 —	1938,500	1938,500	1938,50	1938,700	1938,500	1938,500	—
Corona danese	186,200	186,200	186,10	186,200	186,200	186,20	186,200	186,200	186,200	186,20
Dracma	8,492	8,492	8,50	8,492	—	—	8,496	8,492	8,492	—
E.C.U.	1501,150	1501,150	1507,25	1501,150	1501,150	1501,15	1502,700	1501.150	1501,150	1501.15
Dollaro canadese	1174,500	1174,500	1183 —	1174,500	1174,500	1174,50	1177 —	1174,500	1174,500	1174,50
Yen giapponese	10,104	10,104	10,165	10,104	10,104	10,10	10,105	10,104	10,104	10.10
Franco svizzero	827,990	827,990	827,50	827,990	827,990	827,99	828,100	827,990	827.990	827,99
Scellino austriaco	102,685	102,685	103,02	102,685	102,685	102,68	102,700	102,685	102,685	102,68
Corona norvegese	200,100	200,100	200,50	200,100	200,100	200,10	200 —	200,100	200,100	200,10
Corona svedese	214,400	214,400	214,75	214,400	214,400	214,40	214,750	214,400	214,400	214.40
FIM	323,500	323,500	324,50	323,500	323,500	323,50	323,610	323,500	323,500	—
Escudo portoghese	8,728	8,728	8,75	8,728	8,728	8,72	8,740	8,728	8,728	8.72
Peseta spagnola	11,479	11,479	11,53	11,479	11,479	11,47	11,490	11,479	11,479	11.47
Dollaro australiano	1076,100	1076,100	1082 —	1076,100	1076,100	1076,10	1077 —	1076,100	1076,100	1076.10

Media dei titoli del 26 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,475
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,850
» » » 22- 6-1987/91	87,525
» » » 18- 3-1987/94	71,100
» » » 21- 4-1987/94	70,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	102,700
» » » TR 2,5% 1983/93	89,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,325
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101 —
» » » »	17- 1-1986/91	99,375
» » » »	1- 2-1984/91	100,850
» » » »	18- 2-1986/91	99,125
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,125
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,475
» » » »	1- 6-1984/91	100,650
» » » »	1- 7-1984/91	99,950
» » » »	1- 8-1984/91	99,700
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	99,975
» » » »	1-12-1984/91	99,775
» » » »	1- 1-1985/92	98,225
» » » »	1- 2-1985/92	97,300
» » » »	18- 4-1986/92	97,600
» » » »	19- 5-1986/92	97 —
» » » »	20- 7-1987/92	97,400
» » » »	19- 8-1987/92	97,450
» » » »	1-11-1987/92	97,650
» » » »	1-12-1987/92	97,650
» » » »	18- 6-1986/93	95,350
» » » »	17- 7-1986/93	95,275
» » » »	19- 8-1986/93	95,250
» » » »	18- 9-1986/93	95,300
» » » »	20-10-1986/93	94,975
» » » »	19-12-1986/93	95,875
» » » »	18-11-1987/93	95,725
» » » »	1- 1-1988/93	96,950
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97 —
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,100
» » » »	1- 8-1988/93	97,900
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	97,175
» » » »	1-11-1988/93	97,575
» » » »	1-10-1987/94	96,375
» » » »	1- 2-1985/95	95,450
» » » »	1- 3-1985/95	92,200
» » » »	1- 4-1985/95	92,225
» » » »	1- 5-1985/95	92,925
» » » »	1- 6-1985/95	93,300
» » » »	1- 7-1985/95	93,900
» » » »	1- 8-1985/95	93,275
» » » »	1- 9-1985/95	93,250
» » » »	1-10-1985/95	93,125
» » » »	1-11-1985/95	93,250
» » » »	1-12-1985/95	93,275
» » » »	1- 1-1986/96	92,975
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,300
» » » »	1- 2-1986/96	93,075
» » » »	1- 3-1986/96	92,500
» » » »	1- 4-1986/96	92,575
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,150
» » » »	1- 7-1986/96	93,600
» » » »	1- 8-1986/96	92,850
» » » »	1- 9-1986/96	92,725
» » » »	1-10-1986/96	92,475
» » » »	1-11-1986/96	92,775
» » » »	1-12-1986/96	92,925
» » » »	1- 1-1987/97	92,900
» » » »	1- 2-1987/97	92,300
» » » »	18- 2-1987/97	92,600
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,050
» » » »	1- 4-1987/97	92,200
» » » »	1- 5-1987/97	93,150
» » » »	1- 6-1987/97	94,250
» » » »	1- 7-1987/97	93,300
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	95,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,750
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,350
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,200
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,275
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,650
» » »	12,50%	1- 3-1990	101 —
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,500
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,925
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,500
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,700
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,425
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,075
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,400
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,750
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,175
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,125
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,500
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,250
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,500
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,400
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,800
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,500
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,700
» » »	9,25%	1-10-1990	96,700
» » »	11,50%	1-10-1990	98,725
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,500
» » »	9,25%	1-11-1990	96,625
» » »	9,25%	1-12-1990	96,625
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,125
» » »	11,50%	1-11-1991	96,525
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,825
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,450
» » »	12,50%	1-10-1992	97,250
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750

Titolo	Emissione	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,375
» » » »	1983/90 11,50%	101,800
» » » »	1984/91 11,25%	102,350
» » » »	1987/91 8,75%	96,875
» » » »	1984/92 10,50%	102,275
» » » »	1985/93 9,60%	99,450
» » » »	1985/93 9,75%	99,850
» » » »	1985/93 9,00%	97,500
» » » »	1985/93 8,75%	95,725
» » » »	1986/94 8,75%	95,850
» » » »	1986/94 6,90%	89,525
» » » »	1987/94 7,75%	90,800
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,625
» » » »	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M26059

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale, in Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1989, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 346, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale (C.U.O.A.), in Padova, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 238.

89A2337

Autorizzazione all'associazione culturale «Studio Firmano», in Fermo, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1989, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 327, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione culturale «Studio Firmano», in Fermo (Ascoli Piceno), è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno con piccola chiesetta, sito in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), del valore di L. 20.000.000, disposta da Grisostomi Luisa in Astorri, con atto pubblico in data 21 dicembre 1978, n. 18845/8434 di repertorio, a rogito dott. Lorenzo Ciuccarelli, notaio in Fermo (Ascoli Piceno) e registrato a Fermo in data 22 dicembre 1978.

89A2338

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Il Fiorino, in Tavarnelle

Con decreto ministeriale 21 aprile 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 164.799.000, dovuto dalla S.r.l. Il Fiorino, con sede in Tavarnelle, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A2341

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*